



*Comune di Piatteda*  
PROVINCIA DI SONDRIO  
UFFICIO TRIBUTI

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## ***INDICE***

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
- Articolo 3 Abitazioni assimilate all'abitazione principale
- Articolo 4 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Articolo 5 Fabbricati inagibili o inabitabili
- Articolo 6 Aliquote differenziate
- Articolo 7 Versamenti
- Articolo 8 Attività di controllo
- Articolo 9 Rimborsi
- Articolo 10 Riscossione coattiva
- Articolo 11 Entrata in vigore

## Articolo 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, al D. Lgs n. 504/92 nonché dall'art. 4 del D.L. 16/12 convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 26.04.12.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## Articolo 2

### DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/92.

## Articolo 3

### ABITAZIONI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
  - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.Allo stesso regime delle abitazioni principali soggiace l'eventuale pertinenza.

## Articolo 4

### DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

## Articolo 5

### FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile di cui all'art. 4, comma 5 lett. b) del D.L. 16/2012 convertito con legge n. 44/12, i fabbricati per cui debbano sussistere congiuntamente l'inagibilità (se trattasi di fabbricato diverso da quello abitativo) o l'inabitabilità (se trattasi di fabbricato abitativo) e l'assenza di utilizzo.

Al riguardo si specifica che:

- l'immobile deve essere sgombero da cose e persone
- l'immobile deve trovarsi in condizioni di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
- il fabbricato deve presentare una delle seguenti caratteristiche: assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete, condizioni statiche delle strutture del fabbricato tali da rendere il medesimo non utilizzabile, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e l'assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi a rete.

## Articolo 6

### ALIQUOTE DIFFERENZIALI

1. Il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.

## Articolo 7

### VERSAMENTI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti pari od inferiore ad € 12,00.

## Articolo 8

### ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo la vigente disciplina IMU e con espresso rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## Articolo 9

### RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a € 12,00 per anno solare.

## Articolo 10

### RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

## Articolo 11

### ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.